DECISIONE N. 2/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

del 16 marzo 1999

che adotta le disposizioni di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra e le disposizioni di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, punti 1 e 2, e paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA del medesimo accordo

(1999/249/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [1], in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 sui prodotti CECA del suddetto accordo europeo, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, adotta con una decisione le disposizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, adotta con una decisione le disposizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottate le disposizioni di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra e le disposizioni di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, punti 1 e 2 e paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA di detto accordo europeo, come figurano in allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 16 marzo 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. FISCHER

[1] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA RELATIVE ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 1, PUNTI i) e ii) E PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO EUROPEO E ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, PUNTI 1 e 2, E PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2 SUI PRODOTTI CECA DEL MEDESIMO ACCORDO

Articolo 1

Principio generale

I casi relativi agli accordi tra imprese, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, nonché le questioni relative allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Romania o in una sua parte sostanziale che possono essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Romania, sono trattati secondo i principi enunciati all'articolo 64, paragrafo 1 e 2 dell'accordo europeo.

Di questi casi si occupano, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee (DG IV) («Commissione») e, per la Romania, l'Ufficio concorrenza e il Consiglio della concorrenza (UCCC).

La Commissione e l'UCCC si occupano dei casi suddetti in base alle competenze attribuite loro dalla legislazione in vigore nella Comunità e in Romania, anche quando dette disposizioni si applicano alle imprese situate al di fuori dei rispettivi territori.

Entrambe le autorità agiscono secondo le rispettive norme sostanziali e nel rispetto delle disposizioni enunciate qui di seguito. Le norme sostanziali in questione sono, per la Commissione, le norme in materia di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, compreso il diritto derivato in materia di concorrenza e, per l'UCCC, la legge rumena sulla concorrenza n. 21 del 10 aprile 1996.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 2

Competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza

La Commissione e l'UCCC si occupano, in base alle disposizioni del presente articolo, dei casi di cui all'articolo 64 dell'accordo europeo che possono essere pregiudizievoli ai mercati della Comunità e della Romania e che rientrano nelle competenze di entrambe le autorità in materia di concorrenza.

1) **Notifica**

a) Le autorità competenti in materia di concorrenza si informano reciprocamente dei casi di cui si stanno occupando quando rientrino anche nelle competenze dell'altra autorità, secondo il principio generale enunciato all'articolo 1.

b) Questa situazione si presenta, in particolare, per i casi che:

— riguardano attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità;

— riguardano le disposizioni di applicazione dell'altra autorità;

— prevedono rimedi tali da richiedere o di vietare determinate pratiche sul territorio dell'altra autorità.

c) Nella notifica prevista dal presente articolo devono figurare informazioni sufficienti affinché la parte destinataria possa effettuare una valutazione iniziale delle eventuali ripercussioni sui suoi interessi. In base all'accordo europeo, il Consiglio di associazione riceve periodicamente copie delle notifiche.

d) Le notifiche devono essere fatte preventivamente, il più presto possibile e comunque ad uno stadio dell'inchiesta che preceda l'adozione di una soluzione o di una decisione di un lasso di tempo sufficiente per agevolare le eventuali osservazioni e consultazioni e per permettere all'autorità che ha avviato la procedura di tener conto del parere dell'altra autorità, nonché di adottare i rimedi previsti dalla sua legislazione per risolvere il caso.

2) **Consultazioni e reciproca cortesia**

Se la Commissione o l'UCCC ritengono che le attività anticoncorrrenziali svolte sul territorio dell'altra autorità ledano considerevolmente interessi importanti della loro parte, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altra autorità oppure che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra parte avvii le procedure necessarie per prendere misure a norma della

legislazione in materia di attività anticoncorrenziali. Queste consultazioni non pregiudicano eventuali provvedimenti presi in base alla legislazione in materia di concorrenza della parte richiedente, né la totale libertà dell'autorità adita per quanto riguarda la decisione finale.

3) **Ricerca di un'intesa**

L'autorità in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e degli elementi oggettivi forniti dall'autorità richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della parte richiedente.

Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, le autorità in materia di concorrenza che partecipano alle consultazioni a norma del presente articolo cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile in considerazione dei relativi interessi sostanziali.

Articolo 3

Competenza di una sola autorità in materia di concorrenza

1. I casi di esclusiva competenza di un'autorità in materia di concorrenza, secondo il principio enunciato all'articolo 1, e che possono ledere interessi sostanziali dell'altra parte vengono trattati a norma dell'articolo 2 e tenendo conto dei principi sotto indicati.

2. In particolare, se un'autorità competente in materia di concorrenza avvia un'inchiesta o una procedura per un caso che pregiudica rilevanti interessi dell'altra parte, detta autorità ne informa l'altra autorità senza che questa debba richiederlo ufficialmente.

Articolo 4

Richiesta di informazioni

Se l'autorità competente in materia di concorrenza di una delle parti constata che un caso, che rientra anche o esclusivamente nelle competenze dell'altra autorità, pregiudica interessi sostanziali della prima parte, può chiedere informazioni in merito all'autorità che ha avviato la procedura.

Quest'ultima fornisce, per quanto possibile, informazioni adeguate ad uno stadio della procedura che preceda l'adozione di una decisione o di un regolamento in un lasso di tempo sufficiente per poter tener conto delle osservazioni dell'autorità richiedente.

Articolo 5

Segretezza e riservatezza delle informazioni

1. A norma dell'articolo 64, paragrafo 7 dell'accordo europeo, l'autorità responsabile in materia di concorrenza non è tenuta a fornire informazioni all'altra autorità se la divulgazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione applicabile alla prima autorità o incompatibile con interessi sostanziali della parte la cui autorità è in possesso delle informazioni.

2. Ciascuna autorità accetta di tutelare, per quanto possibile, la riservatezza di tutte le informazioni ricevute dall'altra autorità.

Articolo 6

Esenzioni per categoria

A norma dell'articolo 64 dell'accordo europeo, come previsto dagli articoli 2 e 3 delle presenti disposizioni di applicazione le autorità competenti in materia di concorrenza verificano che siano pienamente applicati i principi contenuti nei regolamenti sulle esenzioni per categoria in vigore nella Comunità. L'UCCC viene informato di tutte le procedure connesse all'adozione, all'abolizione o alla modifica di dette esenzioni per categoria da parte della Comunità.

Qualora la Romania sollevi forti obiezioni riguardo alle norme relative alle esenzioni per categoria, e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 9.

Si applicano gli stessi principi in caso di altre modifiche sostanziali delle politiche in materia di concorrenza della Comunità o della Romania.

Articolo 7

Controllo delle operazioni di concentrazione

Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [1], e che hanno un impatto significativo sull'economia rumena, l'UCCC ha il diritto di esprimere il proprio parere nel corso del procedimento, tenendo conto delle scadenze fissate da detto regolamento. La Commissione tiene nella dovuta considerazione tale parere, fatte salve tutte le azioni avviate a norma delle leggi delle parti in materia di concorrenza.

Articolo 8

Attività di minore importanza

1. L'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo europeo non si applica alle attività anticoncorrenziali con effetti trascurabili sul commercio tra le parti o sulla concorrenza, che quindi non vengono trattate a norma degli articoli 2-6 delle presenti disposizioni di applicazione.

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag 1).

2. Per «effetti trascurabili» ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 8 si intendono i casi in cui:

— il fatturato annuo globale delle imprese partecipanti non supera i 200 milioni di ecu e

— i beni o i servizi oggetto dell'accordo, nonché gli altri beni o i servizi delle imprese partecipanti che gli utilizzatori giudichino equivalenti per le caratteristiche, il prezzo e l'uso, non rappresentano più del 5 % del mercato totale di detti beni o servizi nel settore del mercato comunitario e del mercato rumeno contemplato dall'accordo.

Articolo 9

Consiglio di associazione

1. Qualora le procedure di cui agli articoli 2 e 3 non permettano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile e negli altri casi specificati nelle presenti disposizioni di applicazione, su richiesta di una delle parti si procede entro tre mesi a uno scambio di opinioni nell'ambito del Consiglio di associazione.

2. Dopo lo scambio di opinioni, oppure dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9, il Consiglio di associazione può formulare opportune raccomandazioni per risolvere il caso in questione, salvo il paragrafo 6 dell'articolo 64 dell'accordo europeo. Nelle raccomandazioni il Consiglio di associazione può tenere conto del fatto che l'autorità interpellata non ha comunicato le sue osservazioni all'autorità richiedente entro il termine di cui al paragrafo 1.

3. Le suddette procedure del Consiglio di associazione lasciano impregiudicato qualsiasi provvedimento preso a norma della legislazione in materia di concorrenza in vigore nei territori delle parti.

Articolo 10

Conflitto negativo di competenze

Qualora la Commissione e l'UCCC ritengano di non essere competenti per trattare un caso secondo le rispettive legislazioni, su richiesta del Consiglio di associazione si procede ad uno scambio di opinioni. La Comunità e la Romania cercano di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, alla luce dei rispettivi interessi sostanziali, con il sostegno del Consiglio di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni, fatti salvi il paragrafo 6 dell'articolo 64 dell'accordo europeo e i diritti conferiti ai singoli Stati membri delle Comunità europee dalle rispettive norme in materia di concorrenza.

ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTE DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo 11

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Le disposizioni degli articoli 1-6 e 8-10 si applicano anche per quanto riguarda il settore del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo n. 2 dell'accordo europeo.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 12

Lingue

La Commissione e l'UCCC prendono le disposizioni necessarie ai fini dell'assistenza reciproca oppure predispongono qualsiasi altra soluzione appropriata per quanto riguarda, in particolare, i problemi di traduzione.